SULLA AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO E SULLA CONTABILITA' GENERALE

Art. 72

La presente Legge andrà in pieno vigore col 1° gennaio 1871

La presente Legge andra' in vigore col giorno 1° gennaio Le disposizioni per altro contenute nel primo capoverso dell'articolo 38, e negli articoli 54, 55 e 69, entreranno in vigore con la pubblicazione della Legge.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1870, non più in vigore dal 10 gennaio 1870 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilita' generale
Estremi	Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Titolo	III — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1869

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sulla-amministrazione-del-patrimonio-dello-stato-e-sulla-contabilita/art-72-la-presente-legge-andra-in-pieno-vigore-col-1-gennaio-1871/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it